

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai sigg.ri Magistrati:

**Dott. Rosa Giordano – Presidente –
Dott. Marianna D'Avino - Consigliere rel. –**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello notificato in data 02-07 maggio 2012 da

SOCIETA' CONDUTTRICE

- appellante -

Contro

SOCIETA' LOCATRICE

- appellata -

COSTRUTTRICE IN SUBAPPALTO

- appellata -

PRODUTTRICE / VENDITRICE IMBARCAZIONE

- appellata contumace -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. OMISSIS, pubblicata in data 12.03.2012.

Conclusioni per l'appellante:

1) dichiarare e ritenere la VENDITRICE responsabile dei vizi e difetti relativi in atti descritti, la cui natura rende l'imbarcazione che ne risulta affetta inidonea ad un uso normale, ne diminuisce il valore in modo significativo, e comunque per mancanza di conformità ex art. 129 del Codice del Consumo;

2) per l'effetto dichiarare e ritenere che il prezzo dell'imbarcazione di € 449,908,00 oltre IVA deve essere ridotto di € 66.736.20 oltre IVA, pari al 15% del valore iniziale della barca, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'istante della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;

3) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'istante per il decremento del valore commerciale subito dalla imbarcazione, per il danno patrimoniale derivante dalla difficoltà di rivendita a terzi, per costi sostenuti relativi alle indagini tecniche eseguite sull'imbarcazione per cui è causa, per il parziale ed insoddisfacente uso dell'imbarcazione conseguente al non corretto funzionamento della stessa, non conforme alle aspettative, oltre che il danno biologico derivante dalla mancata fruizione, con le modalità programmate delle vacanze estive, danni da liquidarsi nell'importo di € 30.000,00,

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto dovuto, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;

4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Conclusioni per l'appellata LOCATRICE rigettarsi l'appello e tutte le domande ed eccezioni, anche in via riconvenzionale eventualmente proposte dalla PRODUTTRICE, con ogni conseguente statuizione.

Conclusioni per l'appellata COSTRUTTRICE IN SUBAPPATO:

a) dichiarare cessata la materia del contendere tra l'appellante ed essa appellata COSTRUTTRICE IN SUBAPPALTO;

b) in subordine, per il denegato caso in cui l'adita Corte ritenesse che l'appellante ha proposto domande contro essa appellata, rigettarle, in quanto inammissibili e infondate.

Vinte le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.10.2008 CONDUTTRICE ha tratto in lite, innanzi al Tribunale di Napoli, la PRODUTTRICE (da ora in poi anche siglata come OMISSIS) al fine di sentire nei suoi confronti accogliere le seguenti richieste: **1)** in via preliminare disporre l'acquisizione al presente giudizio dell'accertamento tecnico preventivo RG n. OMISSIS svoltosi in contraddittorio tra le parti; **2)** dichiarare e ritenere la convenuta responsabile dei vizi e difetti indicati in premessa la cui natura rende l'imbarcazione in oggetto inadatta ad un uso normale, ne diminuisce il valore in modo significativo, e comunque per mancanza di conformità a causa dell'inclinazione della stessa a "dritta" (lato destro) oltre che per la insufficienza del sistema di pulizia dei vetri (tergicristallo), così come evidenziato nell'ATP innanzi citato, nonché per i difetti del parabrezza indicati in premessa (bolle); **3)** per l'effetto dichiarare e ritenere che il prezzo dell'imbarcazione di € 449,908,00 oltre Iva deve essere ridotto di € 66.736,20, oltre IVA, pari al 15% del valore iniziale della barca, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di esso istante della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo; **4)** condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patienti da esso istante per il decremento del valore commerciale subito dalla imbarcazione, per il danno patrimoniale derivante dalla difficoltà di rivendita a terzi, per costi sostenuti relativi alle indagini tecniche eseguite sull'imbarcazione per cui è causa, per il parziale ed insoddisfacente uso dell'imbarcazione conseguente al non corretto funzionamento della stessa, non conforme alle aspettative, oltre che il danno biologico derivante dalla mancata fruizione, con le modalità programmate, delle vacanze estive. Danni da liquidarsi nell'importo che verrà precisato in corso di causa, ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; **5)** condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Inoltre, l'attore ha provveduto alla notifica del medesimo atto di citazione all'allora OMISSIS, affinché ne avesse piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge ed affinché potesse intervenire in giudizio, facendo valere i propri diritti, laddove avesse ritenuto.

A fondamento della domanda così proposta ha dedotto l'attore che: - in data 14/4/2008 aveva stipulato il contratto di leasing n. OMISSIS con la spa LOCATRICE (oggi OMISSIS.), per l'acquisto di una imbarcazione da diporto a motore modello (OMISSIS), numero di identificazione OMISSIS, prodotta dalla OMISSIS; e, in ragione di quanto stabilito all'art. 9 delle condizioni generali del predetto contratto di leasing, ad esso istante, quale utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria, era riconosciuto il diritto di agire nei confronti del costruttore dell'imbarcazione per eventuali vizi e/o difetti della stessa.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

Il contratto concluso tra le parti rientrava infatti nella disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis e segg. c.p.c., essendo stato concluso per scopo di puro diletto, estraneo alla attività lavorativa di esso utilizzatore.

L'art. 1519 ter c.c., di poi recepito dal predetto art. 129 del C.d.C., dispone che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e stabilisce una presunzione di conformità, qualora coesistano i seguenti elementi: **a)** il bene sia idoneo all'uso; **b)** il bene possieda le qualità che il venditore ha presentato al consumatore quale campione; **c)** il bene presenti le qualità e le prestazioni abituali di un prodotto dello stesso tipo.

Nella fattispecie in esame alcuno dei detti elementi era sussistente in quanto **l'imbarcazione oggetto del rapporto contrattuale dedotto in lite si era subito mostrata inclinata su di un lato e ciò ne impediva il suo normale utilizzo**, dovendo il comandante rettificare con l'uso dei flaps l'assetto dell'imbarcazione ad evitare lo sbandamento a "dritta" in corso di navigazione, anche in condizioni meteorologiche favorevoli.

Prima di procedere all'acquisto dell'imbarcazione esso attore aveva visionato altra imbarcazione – modello (OMISSIS) – del sig. ..., verificandone il corretto assetto ed allineamento sull'acqua e sulla base di tale imbarcazione, mostratagli dal venditore quale "campione", si era determinato all'acquisto oggetto di censura, per cui era evidente che la barca consegnatagli era difforme dal modello che il cantiere aveva presentato ad esso consumatore.

Il vizio dell'imbarcazione acquistata non era riscontrabile in altre imbarcazioni dello stesso cantiere, né in quelle di altri costruttori aventi le medesime caratteristiche; ed era particolarmente inaccettabile visto che la predetta imbarcazione si posizionava in un segmento di mercato di livello medio-alto.

Il costruttore-venditore, pur avendo preso piena cognizione del vizio attraverso le tempestive denunce, sia verbali che per iscritto e i rilievi effettuati dal C.T.U. e dai tecnici di parte nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, **non aveva proposto alcun tipo di intervento per eliminare le gravi deficienze di assetto dell'imbarcazione**; e ciò nonostante nelle more dell'espletamento dell'ATP si fosse manifestato un ulteriore vizio dell'imbarcazione, consistente nella comparsa sul cristallo anteriore del parabrezza di bolle diffuse in più punti.

Con lettera raccomandata a/r del 14/07/08 esso istante aveva denunciato al cantiere tale difetto, richiedendo una verifica, ma anche tale invito era rimasto totalmente inevaso; per cui, stante l'accertata difettosità e non conformità e la mancanza delle qualità promesse dell'imbarcazione, era ravvisabile il suo diritto, ex artt. 1490, 1492, 1497 e 1516 ter c.c., ad ottenere la riduzione del prezzo di acquisto, nonché il rimborso – ex art.1493 c.c. – di tutte le spese relative agli accertamenti tecnici eseguiti, al tiro e varo della barca, i costi di rimessaggio e manutenzione già sostenuti e da sostenersi, fino alla data in cui la PRODUTTRICE avrebbe curato il ritiro dell'imbarcazione stessa.

Inoltre, aveva diritto al risarcimento del danno subito per non aver potuto usare e godere dell'imbarcazione secondo le abituali prestazioni che esso acquirente avrebbe potuto aspettarsi dal prodotto acquistato, nonché per avere dovuto forzatamente rinunciare alla già programmata crociera estiva, con conseguente perdita degli acconti versati per la prenotazione dell'ormeggio nelle località turistiche scelte per le vacanze, come dimostrato dalle disdette delle prenotazioni allegate in atti.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

Si è costituita la PRODUTTRICE in primo grado ed ha, preliminarmente, eccepito l'inutilizzabilità dell'accertamento compiuto nell'ambito del giudizio per ATP instaurato dal CONDUTTORE, **non avendo il tecnico nominato esperito il tentativo di conciliare le parti.**

La medesima PRODUTTRICE ha poi contestato la fondatezza della domanda, atteso che, come accertato anche in sede di ATP, **l'imbarcazione oggetto del rapporto dedotto in lite non presentava alcun vizio che la rendesse inidonea all'uso cui era destinata ed essa impresa venditrice non aveva affatto rifiutato di procedere a quelle piccole riparazioni che avrebbero completamente azzerato l'incidenza dei trascurabili difetti riscontrati sussistenti nell'ambito del ridetto procedimento per ATP.**

Inoltre, la medesima convenuta ha fatto rilevare come il vizio relativo alla presenza di bolle nel parabrezza fosse stato tardivamente contestato, solo dopo il ricorso per ATP.

In ogni caso, siccome l'imbarcazione era stata costruita in subappalto dalla OMISSIS ne ha chiesto la chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, che potesse derivarle dall'eventuale accoglimento della domanda, proposta dalla CONDUTTRICE nei suoi confronti.

Si è costituita la SOCIETÀ DI LEASING innanzi indicata ed ha eccepito che alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata, essendosi essa limitata ad acquistare l'imbarcazione descritta in atti per consegnarla all'utilizzatore; quindi, ha chiesto che venisse rigettata ogni domanda – anche riconvenzionale – nei suoi confronti avanzata ed ha chiesto che per qualunque eventuale accertamento di sua responsabilità il medesimo attore fosse dichiarato contrattualmente tenuto a manlevarla e tenerla indenne di ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio.

Si è costituita la TERZA CHIAMATA OMISSIS ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, poiché alcun addebito poteva esserle mosso, atteso che la committente, in data 07.04.08 aveva accettato l'imbarcazione senza addurre alcuna lamentela, né contestazione, con la conseguenza di essere decaduta dalla relativa facoltà ai sensi 8 dell'art. 2226 c.c., essendo palese il vizio contestato dalla parte attrice.

Inoltre, benché la committente avesse ricevuto la contestazione scritta di tale vizio sin dalla data del 20 maggio 2008, solo in data 15.07.2008 il legale rappresentante della OMISSIS l'aveva invitata a partecipare al giudizio per ATP, instaurato dal medesimo CONDUTTORE.

In ogni caso, essa chiamata OMISSIS ha evidenziato di aver utilizzato la "stampata dell'imbarcazione" e i materiali fornitile dalla stessa committente PRODUTTRICE, e l'imbarcazione era stata assemblata seguendo le dettagliate istruzioni di quest'ultima; quindi, alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata.

Il primo giudice, espletata l'attività istruttoria, così come dalle parti richiesta, ha deciso la causa con la sentenza oggetto di gravame, che **ha rigettato la domanda**, ha compensato le spese di lite ed ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di consulenza relative al giudizio per ATP.

Ha proposto appello avverso tale decisione A. ed ha formulato le richieste in epigrafe riportate. Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite anche la società di leasing in epigrafe indicata e la C. s.n.c. ed hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

È rimasta contumace la D. s.r.l., benché regolarmente citata.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata a sentenza, all'udienza collegiale del 28.09.2016, previa concessione del termine di gg. 50 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1- L'appellante ha anzitutto dedotto che la sentenza oggetto di giudizio è **frutto di una errata percezione** – da parte del primo giudice – **sia delle risultanze della prova testimoniale assunta nella prima fase della lite che degli accertamenti tecnici, compiuti dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP, parimenti da esso istante promosso in epoca precedente alla instaurazione del giudizio che ne occupa.**

§1.2- Ancora l'appellante ha evidenziato che al contratto dedotto in lite deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo di cui al D.L.vo n. 205/2006 e segnatamente le norme di cui agli artt. 128 - 135 del codice stesso, che riproducono quanto già stabilito dagli artt. 1519-bis – 1519-novies c.c..

E, siccome esso appellante ha fondato la domanda in primo grado proposta **sulla non conformità del bene consegnato a quanto ci si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare da un prodotto dello stesso tipo**, alla luce di quanto accertato dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda di riduzione del prezzo in quella sede proposta.

Esso istante, infatti, a fondamento delle richieste oggetto di giudizio, **non aveva dedotto l'inidoneità del bene all'uso cui era destinato, bensì che esso non era conforme a quanto richiesto e pattuito e che non aveva le qualità e le prestazioni abituali per un tipo di imbarcazione del tipo prescelto sulla scorta del campione mostrato.**

§2- La censura è fondata, nei limiti di seguito specificati.

Deve evidenziarsi che il primo giudice ha correttamente inquadrato l'azione di cui si controverte secondo il paradigma normativo di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c..

Ed infatti, ritiene questo Collegio che alla fattispecie di che trattasi non siano applicabili le disposizioni del Codice del Consumo invocate dalla parte appellante, poiché, sebbene l'art. 128 del predetto testo normativo contenga una nozione ampia di "bene di consumo", di tal che gli interpreti più accreditati vi fanno rientrare qualsivoglia bene mobile, anche quelli registrati in pubblici registri ed anche le imbarcazioni e gli aeromobili, vale ad escluderne l'applicabilità alla fattispecie concreta in esame la circostanza che l'acquisto di che trattasi sia avvenuto da parte di una società di leasing.

Come già innanzi precisato, **l'utilizzatore ha legittimazione attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato l'acquisto oggetto di censura.**

Tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona proceduto all'acquisto.

Altrimenti esplicitato, la scelta di acquistare un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all'utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trovi a contrattare e ad acquistare, in nome e conto proprio, da un professionista.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

E tali considerazioni assumono pregnanza specifica se si considera che la natura del bene oggetto dell'acquisto di cui si controverte è costituito da una imbarcazione di “43 piedi”; bene che per la rilevanza dei costi sia di acquisto che di gestione si presta ad un “consumo” oltremodo limitato ad una fascia di acquirenti particolarmente esperti del settore e, dunque, difficilmente annoverabili fra quelli che il codice del consumo di cui innanzi ha preso in considerazione per apprestare la tutela in esso disciplinata.

§2.2- Ciò posto va anche detto che, in ragione di quanto esposto da OMISSIS nei suoi scritti difensivi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che egli abbia inteso agire per l'accertamento dei vizi e per la riduzione del prezzo relativo alla imbarcazione modello “(OMISSIS)”, acquistata per suo conto e su sua indicazione dalla società di leasing OMISSIS presso la PRODUTTRICE, giusta contratti in atti allegati dalle parti in lite e non fatti oggetto di contestazione quanto a contenuto ed efficacia.

Il medesimo istante ha, inoltre, chiesto di essere risarcito di tutti i danni dedotti sofferti in ragione dei predetti vizi e difetti, così come già accertati nell'ambito del procedimento per ATP da lui stesso instaurato, prima della lite che ne occupa.

Così come pure va condivisa la sentenza di primo grado laddove individua la legittimazione a proporre le azioni di riduzione del prezzo e risarcimento del danno testé indicate da parte dell'utilizzatore del bene direttamente nei confronti della produttrice del bene, sebbene il contratto di acquisto sia stato con quest'ultima concluso dalla “società finanziatrice” e non direttamente dall'utilizzatore, realizzandosi una ipotesi di collegamento negoziale, la cui causa in concreto è autonoma rispetto a quella dei singoli contratti collegati ed è volta – essenzialmente – a garantire all'utilizzatore stesso il godimento del bene acquistato dalla società di leasing (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17145 del 27/07/2006; Sez. 3, Sentenza n. 13375 del 08/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23794 del 16/11/2007).

Il predetto giudice ha anche condivisibilmente superato l'eccezione di inutilizzabilità dell'elaborato peritale redatto dall'ing. OMISSIS in sede di ATP, sollevata dalle appellate OMISSIS e OMISSIS, ritenendo irrilevante il mancato esperimento – da parte del predetto tecnico – del tentativo di conciliazione.

Ed infatti, così come rilevato nella sentenza impugnata, l'art. 696-bis c.p.c., I comma, ultimo alinea, dispone che il CTU tenta ove possibile la conciliazione; sicché tale tentativo è del tutto ipotetico ed eventuale, e rimesso alla discrezionalità del tecnico nominato che, evidentemente, lo esperirà solo ove percepirà oggettive e concrete possibilità di accordo, anche in ragione dall'atteggiamento serbato dalle parti in lite.

Ciò che invece non appare condivisibile è l'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure per giungere alla pronuncia di rigetto della domanda proposta dal CONDUTTORE nei confronti della PRODUTTRICE.

Ed infatti, indipendentemente dalle circostanze che hanno riferito i testi in merito alla sussistenza e incidenza dei vizi lamentati, assume pregante rilievo quanto accertato dal CTU in sede di ATP, essendo indispensabile il possesso di specifiche competenze tecniche per l'analisi del profilo tecnico in argomento.

E, come pure dal primo giudice evidenziato, il predetto CTU ha riferito nella relazione in atti che l'inclinazione a destra del natante acquistato per conto del CONDUTTORE è difetto percepibile, prima ancora che con l'apposita strumentazione, già ad occhio nudo e tale difetto, sebbene non pregiudizievole per la sicurezza della navigazione, ha comunque una incidenza sul valore della barca pari al 15% del suo prezzo di mercato.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

Incidenza negativa che potrebbe essere azzerata solo a seguito di interventi idonei ad eliminare le anomalie.

È dunque evidente che l'astratta possibilità di eliminazione delle anomalie riscontrate dal CTU e l'assenza di pregiudizio per la navigazione, laddove in concreto non sia affatto seguita la loro effettiva eliminazione, non valgono ad escludere la responsabilità del produttore del bene oggetto di lite e, conseguentemente, la fondatezza della domanda, avendo il CTU, comunque, evidenziato una incidenza negativa dei vizi stessi sul valore dell'imbarcazione.

§2.3- L'art. 1490, I comma, c.c., infatti, dispone che: *“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”* e l'inclinazione verso destra di imbarcazione avente le caratteristiche di quella oggetto di giudizio, visibile anche senza rilievi strumentali, così come accertato dal CTU, **è senz'altro vizio idoneo ad incidere in modo significativo sul valore del bene** di che trattasi, poiché il 15% di un costo pari ad €. 444.908,00 più IVA è pari alla non trascurabile somma di €. 66.736,20, oltre IVA.

E ciò in quanto non è stato affatto provato, ma invero neppure dedotto, che la società costruttrice dell'imbarcazione abbia in qualche modo provveduto all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati in sede di accertamento tecnico; di tal che, l'azzeramento della loro incidenza negativa non può neppure ipotizzarsi.

Va da ultimo anche precisato che la valutazione della incidenza negativa di cui innanzi da parte del CTU è stata globale ed ha fatto specifico riferimento a tutti i vizi accertati in corso di indagini peritali; sicché, la PRODUTTRICE deve essere condannata al pagamento – in favore dell'acquirente OMISSIS – della complessiva somma di €.66.736,20, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi nella misura del saggio legale, da calcolarsi questi sulla somma annualmente via via rivalutata dalla data della denuncia dei vizi e difetti, risalente al 20.05.2008, alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi nella misura del saggio legale sull'importo ad oggi rivalutato.

Deve infatti riconoscersi la rivalutazione monetaria per essere annoverabile fra i debiti di valore quello derivante dalla riduzione del prezzo in ragione dei vizi di cui innanzi, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in analoga ipotesi di riduzione del prezzo per vizi dell'opera oggetto di contratto di appalto (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006; Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010).

§3- Mette conto ora precisare che la condanna di cui innanzi deve essere resa nei soli confronti della PRODUTTRICE, poiché la sentenza di primo grado, che ha rigettato ogni richiesta formulata in quella fase di giudizio e, dunque, anche quella proposta dalla società da ultimo indicato nei confronti della subappaltatrice OMISSIS, non è stata sullo specifico punto impugnata.

Invero CONDUTTRICE ha formulato le richieste di accoglimento della domanda da lui in primo grado proposta solo nei confronti della predetta PRODUTTRICE con cui per suo conto la società di leasing incaricata ha concluso il contratto dedotto in lite; per cui, alcuna pronuncia deve essere resa nei confronti della terza chiamata, OMISSIS.

§3.2- Alle considerazioni che precedono consegue altresì che non vanno esaminate di tutte le eccezioni e difese spiegate dalla stessa OMISSIS, non avendo la contumace OMISSIS, nell'ambito del giudizio di secondo grado, nei suoi confronti riproposto l'azione di garanzia impropria, non accolta in primo grado.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

§4- Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata dal medesimo CONDUTTORE per ottenere ristoro del pregiudizio dedotto subito per non aver potuto fruire di soggiorni di vacanza, sebbene prenotati con corresponsione di anticipo, proprio a causa, a suo dire, dei vizi da cui era affetta l'imbarcazione, che avrebbe dovuto condurlo nei luoghi di vacanza stessa, deve rilevarsi l'infondatezza.

Ciò in quanto non può ritenersi affatto provato il nesso eziologico fra il vizio di cui innanzi e l'impossibilità di godere delle vacanze stesse, non essendo revocabile in dubbio che l'imbarcazione oggetto di controversia, nonostante le predette difformità, fosse perfettamente idonea alla navigazione in sicurezza e senza pregiudizio alcuno per i naviganti; di tal che, la scelta di non utilizzarla per raggiungere le mete di vacanza già prescelte deve ritenersi dovuta a valutazioni dell'istante, del tutto indipendente dai vizi stessi.

Così come per le medesime motivazioni di cui innanzi non può ravvisarsi il diritto del CONDUTTORE al rimborso dei costi sostenuti per il "varo e per il tiro" dell'imbarcazione, non essendo dato comprendere come tali attività possano essere state foriere di danno.

I costi sostenuti per il procedimento per ATP e per l'espletamento della relazione tecnica di parte, invece, devono essere rimborsati all'istante quali spese di lite, nei limiti in cui ne è documentalmente comprovato il relativo costo, dovendo ritenersi che rientrino fra le spese di lite rimborsabili.

Ed infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 15/20/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/03/2003).

E pertanto saranno dovute quali spese di lite all'appellante, nei limiti della soccombenza riconosciuta a carico dell'appellata PRODUTTRICE, la somma di €. 428,40, quali costi della consulenza di parte, espletata prima dell'instaurazione del giudizio che ne occupa, nonché il rimborso delle spese per l'ATP.

§5- In definitiva le spese di lite sostenute dalla parte appellante e relative ad entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della parziale soccombenza, vanno per un terzo compensate e per la rimanente parte vanno poste a carico della PRODUTTRICE; esse vanno liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe ratione temporis applicabili (cfr. Cass. Sez. unite n. 17406 del 2012).

Vanno poste a carico della predetta PRODUTTRICE anche le spese sostenute dalla COSTRUTTRICE IN SUBAPPALTO, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo; mentre le medesime spese vanno interamente compensate quanto al rapporto processuale con la società LOCATRICE, stante il ruolo marginale avuto dalla stessa, nei cui confronti l'appellante non ha proposto domanda alcuna, avendo anzi precisato di averle dato notizia della instaurazione e pendenza della lite solo perché ne avesse piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge ed affinché potesse intervenire in giudizio, facendo valere i propri diritti.

E, ciò nonostante, la predetta società di leasing ha assunto una difesa completamente discordante da quella dell'attore, anzi osteggiandone l'accoglimento delle richieste.

P.Q.M.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D'Avino, del 11 gennaio 2017

La Corte d'Appello di Napoli – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia della PRODUTTRICE;
- 2) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo proposta da CONDUTTRICE, condanna la PRODUTTRICE al pagamento della somma di €. 66.736,20, oltre IVA, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi nella misura del saggio legale, il tutto da calcolarsi come in parte motiva specificato.
- 3) Quanto al rapporto processuale fra l'appellante e la PRODUTTRICE, compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo e pone la rimanente parte a carico della predetta società appellata, liquidandole, per l'intero, quanto al primo grado, in €. 950,00 per esborsi, €. 2.500,00 per diritti ed €. 3.700,00 per onorari, oltre spese di ATP, da imporsi secondo la medesima proporzione, IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 12,5% e, quanto al secondo grado, in €. 1.100,00 per esborsi ed €. 9.200,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Quanto al rapporto processuale relativo all'appellata COSTRUTTRICE IN SUBAPPALTO, pone le spese di lite a carico della PRODUTTRICE e liquida le stesse, quanto al primo grado, in €. 2.100,00 per diritti ed €. 3.300,00 per onorari, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 12,5% e, quanto al secondo grado, in €. 9.200,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Compensa interamente le medesime spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, quanto al rapporto processuale con l'appellata LOCATRICE.

Così deciso in Napoli, il 20.12.2016

Il consigliere estensore

Il Presidente

Depositata l'11 gennaio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*